# REGOLAMENTO (CEE) N. 683/85 DELLA COMMISSIONE

## del 13 marzo 1985

## recante modalità d'applicazione dell'articolo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, per quanto riguarda la modifica durante la campagna del prezzo rappresentativo di mercato e del prezzo d'entrata per l'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/85 (2), in particolare l'articolo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, qualora gli elementi presi in considerazione in sede di fissazione del prezzo rappresentativo di mercato per l'olio d'oliva subiscano nel corso della campagna una modifica tale da poter essere considerata sensibile, si può decidere di modificare il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d'entrata ; che occorre pertanto definire i criteri in base ai quali tale modifica può essere considerata sensibile ; che questi criteri si devono fondare, in particolare, sulla situazione del mercato dell'olio d'oliva e dei prodotti concorrenti ;

considerando che occorre altresì stabilire la procedura da seguire in caso di adeguamento del prezzo rappresentativo di mercato, nonché delle percentuali da trattenere sull'aiuto al consumo, menzionate all'articolo 11, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 136/66/CEE ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

### *Articolo 1*

1. Qualora sui principali mercati di consumo dell'olio d'oliva i prezzi dei prodotti concorrenti subiscano per un periodo di 2 mesi, rispetto al prezzo preso in considerazione per determinare il prezzo rappresentativo di mercato in vigore, una variazione superiore al 15 %, il comitato di gestione per i grassi esamina tutti gli elementi presi in considerazione all'atto della fissazione del prezzo rappresentativo di mercato e che possono incidere sul suo livello, fra cui in particolare :

a) la prospettiva di evoluzione dei prezzi dei prodotti concorrenti,

b) l'evoluzione del rapporto dei prezzi considerati come rappresentativi per il consumo tra l'olio d'oliva e gli oli di semi, nonché l'evoluzione, in valore assoluto, dei prezzi di detti oli,

c) le disponibilità attuali e future d'olio d'oliva sul mercato comunitario e, più particolarmente, la situazione delle scorte presso gli organismi d'intervento,

d) la necessità di mantenere il consumo dell'olio d'oliva a un certo livello.

In circostanze eccezionali, il comitato di gestione può esaminare questi elementi prima che ricorrano le condizioni sopra specificate.

2. Qualora dall'esame di tutti gli elementi di cui al paragrafo 1 emerga che la situazione è notevolmente mutata rispetto a quello rilevata all'atto della fissazione del prezzo rappresentativo di mercato in vigore, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, la modifica di detto prezzo e del prezzo d'entrata.

### *Articolo 2*

Qualora il prezzo rappresentativo di mercato e conseguentemente l'aiuto al consumo vengano modificati nel corso della campagna, la Commissione, secondo la stessa procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, può adeguare le percentuali da trattenere su tale aiuto, menzionate all'articolo 11, paragrafi 5 e 6 di detto regolamento, in modo da mantenere invariato l'importo globale risultante dall'applicazione di ogni trattenuta precedentemente fissata.

### *Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 26 del 31. 1. 1985, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESSEN

*Vicepresidente*